

- a) partecipare agli altri organi accademici o alle commissioni pubbliche nei quali siano stati nominati o designati dall'Università Bocconi;
- b) tenere un comportamento civile e responsabile nei confronti degli altri in qualunque situazione essi si trovino;
- c) adempiere gli obblighi previsti dalla legge italiana a tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, osservando le disposizioni e le istruzioni a tal fine impartite da chi è responsabile della protezione collettiva e individuale;
- d) tenere un comportamento che rispetti la funzionalità e il decoro dei luoghi di lavoro, di ricerca e di studio.
- e) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

2. I doveri di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)* del precedente comma di questo articolo devono essere rispettati anche dai docenti di cui alla lettera *f)* dell'art. 1, comma 1.

Art. 6

(Molestie sessuali o morali)

I docenti e i ricercatori hanno il dovere di astenersi da qualsiasi molestia sessuale o morale, ossia da qualsiasi comportamento che abbia un carattere oggettivamente discriminatorio o lesivo dell'altrui dignità personale e che sia indesiderato da parte di chi lo subisce.

Art. 7

(Conflitto di interessi)

1. I docenti e i ricercatori sono tenuti ad agire sia in ambito accademico che professionale, se previsto dal rispettivo regime di impegno, non in conflitto di interessi con l'Università Bocconi.

2. Il singolo docente o ricercatore, d'intesa con il Rettore, potrà preventivamente chiedere al Collegio di Disciplina di valutare se in uno specifico ambito accademico o professionale possa venirsi a trovare in conflitto di interessi con l'Università Bocconi.

Art. 8

(Uso responsabile dei mezzi di comunicazione)

1. I docenti e i ricercatori si impegnano a usare i mezzi di comunicazione (ivi compresi i *social networks*) in modo responsabile, evitando che le proprie opinioni personali risultino attribuibili all'Università Bocconi, ai suoi professori e ricercatori e ai suoi studenti.

2. Qualora menzionino la loro affiliazione all'Università Bocconi ovvero essa risulti comunque dalla loro presenza sui mezzi di comunicazione, i docenti e i ricercatori hanno specificamente il dovere di:

- a. non arrecare discredito all'Università Bocconi, ai suoi docenti e ricercatori, ai suoi studenti;
- b. non diffondere informazioni soggette a un obbligo di riservatezza, ovvero violare le norme giuridiche che tutelano i dati personali ovvero la proprietà intellettuale o industriale;
- c. non pubblicare frasi ingiuriose, diffamatorie, ovvero discriminatorie;
- d. non divulgare o sostenere attività illegali;
- e. non esprimere o incoraggiare colposamente o dolosamente commenti offensivi o provocatori;

f. non utilizzare in modo pregiudizievole per l'Università Bocconi i suoi segni distintivi o altri elementi che la identifichino nei confronti del pubblico.

3. Questi doveri valgono anche qualora docenti e ricercatori partecipino a campagne elettorali o attività politiche più in generale.

Art. 9

(Incompatibilità)

1. I docenti e i ricercatori di cui alle lettere *a)*, *b)* dell'art. 1, comma 1, non possono svolgere attività commerciali o industriali, fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di *spin-off* o di *start-up*, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali.

2. Ove essi violino tale divieto, il Rettore segnala la situazione al Collegio di Disciplina, attivando le procedure di cui alla Parte V del presente Codice. Qualora il Collegio di Disciplina accerti che la situazione di incompatibilità sussiste, essi sono diffidati dal Rettore a cessare l'attività incompatibile.

Art. 10

(Specifiche incompatibilità per i professori a tempo pieno)

1. I docenti e i ricercatori di cui alle lettere *a)*, *b)* dell'art. 1, comma 1, "a tempo pieno", fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono svolgere liberamente attività di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica e di consulenza occasionale, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali.

2. Essi possono inoltre svolgere, previa autorizzazione del Rettore, funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'Università Bocconi e a condizione comunque che tale attività non vada a detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'Università Bocconi.

4. Previa autorizzazione del Rettore, possono altresì partecipare a consigli di amministrazione, collegi sindacali e dei revisori di società di capitali, purché in assenza di deleghe operative o gestionali e limitatamente a non più di tre incarichi in contemporanea. Sono tuttavia tenuti a cessare da tale attività qualora si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'Università Bocconi ovvero essa vada a detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'Università Bocconi.

5. Secondo quanto previsto dalla legge, non possono svolgere le attività professionali regolamentate che richiedono l'iscrizione a un apposito albo professionale, in questo caso saranno iscritti nella sezione speciale dei professori e ricercatori a tempo pieno. I docenti e ricercatori a tempo pieno non possono altresì esercitare attività retribuita esterna in regime di partita IVA.

6. Ove essi violino i divieti di cui ai commi precedenti, il Rettore segnala la situazione al Collegio di Disciplina attivando le procedure di cui alla Parte V del presente Codice di comportamento. Qualora il Collegio di Disciplina accerti che la situazione di incompatibilità sussiste, essi sono diffidati dal Rettore a cessare l'attività incompatibile.

Art. 11

(Specifiche incompatibilità per i professori a tempo definito)

1. I docenti e i ricercatori di cui alle lettere *a)*, *b)* dell'art. 1, che abbiano optato per il regime "a tempo definito" (con o senza "regime Bocconi") possono svolgere attività libero-professionali. L'attività libero-professionale di docenti e ricercatori a tempo definito (con o senza "regime Bocconi"), è svolta sempre e solo a titolo personale, comunque non in conflitto di interessi con l'ateneo e assumendone la piena responsabilità.
2. Essi possono altresì svolgere attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca, previa autorizzazione del Rettore che valuta la compatibilità con l'adempimento dei loro obblighi istituzionali e l'opportunità di una eventuale "doppia affiliazione".
3. Ove essi violino i divieti di cui ai commi precedenti, il Rettore segnala la situazione al Collegio di Disciplina attivando le procedure di cui alla Parte V del presente Codice. Qualora il Collegio di Disciplina accerti che la situazione di incompatibilità sussiste, essi sono diffidati dal Rettore a cessare l'attività incompatibile.

Art. 12

(Procedimento autorizzatorio)

1. Qualora gli articoli precedenti prevedano l'autorizzazione del Rettore, la richiesta scritta da parte dell'interessato deve indicare:
 - a. la natura dell'incarico e l'ammontare del compenso, ancorché presunto;
 - b. la compatibilità con l'attività del Dipartimento di appartenenza e con lo svolgimento dell'attività istituzionale, anche sotto il profilo della durata dell'incarico e dell'impegno richiesto;
 - c. il numero e la qualità degli eventuali incarichi esterni autorizzati che nello stesso periodo siano svolti dal richiedente.
2. A seguito del ricevimento della richiesta, il Rettore chiede al Direttore del Dipartimento di appartenenza del richiedente di formulare, entro dieci giorni, il proprio parere. A tal fine, il Direttore del Dipartimento di appartenenza del richiedente deve valutare la compatibilità dell'incarico con l'attività didattica, di ricerca e di servizio del docente.
3. Il Rettore si deve pronunciare entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di autorizzazione.

PARTE III

RICERCA

Art. 13

(Legalità, sicurezza ed eticità della ricerca)

1. I docenti e i ricercatori devono rispettare le discipline giuridiche applicabili al loro rapporto contrattuale o di servizio con l'Università Bocconi, in particolare quelle relative alla sicurezza sul lavoro, rispettando altresì le linee-guida sancite dal Comitato Etico Bocconi per la Ricerca.
2. Devono prendere le precauzioni necessarie sotto il profilo della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e adoperarsi per evitare le conseguenze di incidenti legati alla tecnologia dell'informazione, in particolare adottando pratiche adeguate di *back-up* dei dati utilizzati.

3. Hanno altresì lo specifico dovere di rispettare le discipline giuridiche in materia di proprietà intellettuale e industriale, di trattamento dei dati personali e di riservatezza delle persone.

Art. 14

(Divieto di plagio)

1. I docenti e i ricercatori hanno lo specifico dovere di evitare che i loro lavori riproducano in modo illegittimo o scorretto ricerche già svolte altrove.

2. Sia nelle ricerche svolte individualmente che in quelle svolte in collaborazione con altri, i docenti e i ricercatori hanno lo specifico dovere di evitare il plagio e di rispettare la legislazione in materia di proprietà intellettuale e di trattamento dei dati personali. La riproduzione o l'adattamento di precedenti ricerche non costituiscono un plagio, a condizione che non sia violata la legislazione in materia di proprietà intellettuale e di trattamento dei dati personali, e che le ricerche riprodotte o adattate siano espressamente attribuite ai loro rispettivi autori.

3. Nel caso in cui deleghino ad altri un elemento qualsiasi del loro lavoro, i docenti e i ricercatori rispondono dell'operato di coloro che hanno delegato.

4. Tali regole si applicano anche alla scrittura di programmi informatici. Se usano del codice proveniente da un progetto *open-source*, in particolare, i docenti e i ricercatori hanno lo specifico dovere di accreditare la fonte e di conformarsi alle eventuali condizioni di licenza che siano applicabili.

PARTE IV

DIDATTICA

Art. 15

(Libertà d'insegnamento e valori fondamentali)

1. Nell'esercizio della propria libertà di insegnamento, i docenti e i ricercatori si impegnano a promuovere il rispetto per i diritti fondamentali dell'uomo, la diversità, la libertà e la democrazia, nonché il rifiuto di qualsiasi forma di discriminazione secondo i principi generali del Codice deontologico dell'Università Bocconi.

2. Si impegnano altresì a osservare scrupolosamente le *Linee guida sulle responsabilità e i doveri dei docenti* pubblicate nell'Agenda Docente per ciascun anno accademico.

Art. 16

(Obiettività e correttezza delle attività di esame)

1. I docenti e i ricercatori si impegnano a svolgere le attività di esame con obiettività di valutazione e disponibilità al confronto per ogni opportuno chiarimento con gli studenti nel momento dedicato alla visione dei compiti.

2. Si impegnano altresì a osservare scrupolosamente le *Linee guida per la gestione degli esami* pubblicate nell'Agenda Docente per ciascun anno accademico, in particolare promuovendo l'inclusione attiva e partecipata degli studenti con disabilità e DSA.

Art. 17

(Specifici doveri inerenti alla didattica)

1. I docenti hanno specificamente il dovere di:

- a) Osservare l'orario delle lezioni e svolgerle personalmente;
- b) Osservare l'orario di ricevimento degli studenti, pubblicandolo con ragionevole preavviso;
- c) Ferma restando la loro libertà di insegnamento, conformare il contenuto dei loro insegnamenti alle richieste didattiche e formative deliberate da ciascuna Scuola;
- d) Pubblicare secondo le scadenze stabilite il programma di insegnamento e il programma d'aula (*syllabus*) degli insegnamenti di cui sono responsabili;
- e) Comunicare secondo le scadenze stabilite le date degli esami di merito e delle prove intermedie e a non variarle posteriormente, se non in base a una giusta causa;
- f) Sovrintendere agli esami di merito degli insegnamenti di cui sono responsabili o nei quali comunque svolgono la propria attività didattica;
- g) Osservare le regole generali di gestione degli esami e quelle specifiche dichiarate nel programma d'aula (*syllabus*), in coerenza con il programma generale pubblicato sul sito dell'Università Bocconi;
- h) Seguire gli studenti nella redazione dei lavori finali e delle tesi di laurea, rendendosi disponibili a svolgere il ruolo di relatore o controrelatore per un numero ragionevole di laureandi;
- i) Rendersi disponibili a partecipare regolarmente alle commissioni di laurea; se relatori o controrelatori, comunicare con ragionevole preavviso all'ufficio competente l'eventuale giusta causa che impedisca loro di partecipare personalmente alla discussione della tesi di laurea.

Art. 18

(Garante degli studenti)

1. Il Garante degli studenti è nominato dal Collegio dei docenti su proposta del Rettore, sentiti i rappresentanti degli studenti presso il medesimo Collegio. Resta in carica tre anni ed è rieleggibile.
2. Qualora ritengano che siano stati violati i doveri della didattica, entro trenta giorni gli studenti possono presentare al Garante una richiesta scritta di intervento. Dopo aver tentato una conciliazione tra le parti, il Garante entro 60 giorni dal ricevimento di tale richiesta scritta esprime per iscritto una propria valutazione dandone copia allo studente e al docente interessati.
3. Ove necessario, il Garante degli studenti informa il Rettore e il Collegio di disciplina per eventuali ulteriori accertamenti e/o procedimenti sanzionatori.

PARTE V**SANZIONI DISCIPLINARI**

Art. 19

(Sanzioni disciplinari e loro applicazione)

1. Per quanto riguarda i docenti e i ricercatori di cui alla lettera a) dell'art. 1, la violazione di alcuno dei doveri previsti dal presente Codice di condotta può comportare la sanzione della censura scritta, ovvero, in proporzione della gravità della colpa, la sanzione della sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino a un anno, ovvero della revocazione, ovvero della destituzione senza perdita del diritto a pensione o ad assegni.

2. Per quanto riguarda i docenti e i ricercatori di cui alla lettera *b)* dell'art. 1, la violazione di alcuno dei doveri previsti dal presente Codice di condotta può comportare la sanzione della censura scritta, ovvero, in proporzione della gravità della colpa, la sanzione della sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino a un anno, ovvero del licenziamento per giusta causa.
3. Per quanto riguarda i docenti e i ricercatori di cui alle lettere *c), d), e), f)* dell'art. 1, la violazione alcuno dei doveri previsti dal presente Codice di condotta costituisce giusta causa di recesso dell'Università Bocconi dal contratto stipulato con i docenti e i ricercatori di cui si tratta. Può precludere inoltre il rinnovo del rapporto contrattuale con l'Università Bocconi.
4. La sanzione disciplinare della censura scritta è inflitta dal Rettore, su parere non vincolante del Collegio di disciplina.
5. Le sanzioni disciplinari più gravi della censura scritta sono inflitte dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore e su parere vincolante del Collegio di disciplina.

Art. 20

(Istruttoria e procedimento disciplinare)

1. L'istruttoria dei procedimenti per la violazione delle disposizioni del presente codice è svolta dal Collegio di disciplina, secondo quanto previsto dall'art. 71 dello Statuto dell'Università Bocconi.
2. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore, il quale, entro trenta giorni da quello in cui ha piena conoscenza dei fatti, ne dà circostanziata notizia al Collegio di disciplina, trasmettendo i documenti che siano utili. Ove il Rettore riceva una segnalazione generica, la quale non sia sufficiente a informarlo in modo chiaro e preciso di quanto accaduto, può incaricare un suo delegato di provvedere agli accertamenti di carattere preliminare che sono necessari alla contestazione dell'addebito e all'avvio dell'attività istruttoria; nel frattempo, non decorre il termine di trenta giorni stabilito dal presente comma.
3. Il Collegio di disciplina, udito il Rettore ovvero un suo delegato, nonché il docente o ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore, entro trenta giorni esprime il proprio parere sulla proposta del Rettore.
4. Se è proposta la sanzione della censura, il Collegio di disciplina trasmette al Rettore il proprio parere, affinché assuma le conseguenti determinazioni. Se la sanzione proposta è più grave della censura, il Collegio di disciplina trasmette gli atti al Consiglio di Amministrazione, affinché assuma le proprie determinazioni.
5. Entro trenta giorni dalla ricezione degli atti, il Consiglio di Amministrazione, riunito senza i rappresentanti degli studenti, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante del Collegio di disciplina.
6. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma precedente non sia presa nel termine di centottanta giorni da quello di avvio del procedimento. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione ovvero del Collegio di disciplina, qualora siano in corso le operazioni preordinate alla loro formazione e ne sia pertanto impedito il regolare funzionamento. Ove ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori, il Collegio di disciplina può sospendere tale termine per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione. Il Rettore è tenuto a dare esecuzione alle istanze istruttorie del Collegio di disciplina.

Art. 21

(Rapporti tra il procedimento disciplinare e quello penale)

1. Qualora sia iniziata l'azione penale a carico del docente per i medesimi fatti che sono oggetto del procedimento disciplinare, quest'ultimo non può essere avviato sino alla conclusione del processo penale. Se quando tale azione penale sia iniziata il procedimento disciplinare è già stato avviato, esso dev'essere sospeso. In quest'ultimo caso, il procedimento disciplinare dev'essere ripreso entro i termini di legge dal momento in cui l'Ateneo ha ricevuto comunicazione della sentenza penale definitiva.
2. Anche in mancanza dei presupposti del procedimento disciplinare, il Rettore può disporre la sospensione cautelare dal servizio per il docente sottoposto a procedimento penale, tenuto conto della natura del reato o della sua particolare gravità, secondo quanto statuito dall'art. 91 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
3. Gli effetti della sentenza penale nel procedimento disciplinare a carico del docente sono disciplinati dall'art. 653 c.p.p. e dalla legge 27 marzo 2001, n. 97.

PARTE VI

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Art. 22

(Affissione del presente Codice di comportamento)

Ai sensi dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (*Statuto dei lavoratori*), il presente Codice di comportamento sarà portato a conoscenza dei docenti e ricercatori dell'Università Bocconi e messo loro a disposizione mediante il sito istituzionale *online* dell'Ateneo.